

Al Dirigente Scolastico  
SEDE

Bergamo 05/09/2024

**OGGETTO: Precisazioni in merito all'adozione dell'orario settimanale ridotto**

Gent.le Dirigente scolastico,

la scrivente O.S. ANIEF, segreteria provinciale di Bergamo è venuta a conoscenza di alcune pratiche adottate in alcune scuole di Bergamo e provincia non in linea con la normativa vigente riguardo all'orario nella prima settimana di lezione.

Con la presente comunicazione si vuole richiamare il contratto di lavoro che stabilisce quali siano gli obblighi dei docenti.

L'art.28 comma 5 del CCNL 2006/09 e successive modifiche (modificato dall'art. 43 del CCNI sottoscritto lo scorso 14 luglio), stabilisce che *“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”*

Tenuto conto che il CCNL chiarisce che, l'orario di lavoro dei docenti è **settimanale** e che pertanto ogni singolo docente è tenuto a svolgere il suo orario cattedra **all'interno della settimana**, ne consegue che la S.V. debba organizzare l'orario di lavoro di ciascun docente in maniera tale che si possano svolgere all'interno della settimana tutte le ore di insegnamento -anche in presenza di orario ridotto- pertanto deve essere cura della scuola organizzare l'attività lavorativa.

Tuttavia, se al docente non viene fatto svolgere l'intero orario cattedra all'interno della stessa settimana **nessun recupero è dovuto per le settimane successive**. Se dunque, nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all'orario “normale” di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto. Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l'orario ridotto.

BGIC85200D - AOO\_BGIC85200D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005019 - 06/09/2024 - II.10 - E

Consigliamo infine di verbalizzare nel prossimo collegio docenti che: *“L’orario di lavoro sarà svolto, per intero, settimanalmente, e che non si dovrà “restituire” nulla e che le eventuali ore non svolte sono da imputarsi all’organizzazione della scuola e non alla volontà del docente stesso dal momento che nessun tipo di permesso è stato chiesto”*

Confidando in una futura e reciproca collaborazione e con preghiera di dare massima diffusione tra il personale scolastico e richiesta di affissione all'albo sindacale della scuola porgo

cordiali saluti

Il Presidente provinciale ANIEF Bergamo

Sergio Domenico Roselli

*Sergio Domenico Roselli*